

## **TI\_GERICHTE 38.2009.106 vom 12. Juli 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-07-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2009.106](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2009.106)

FR: TI\_GERICHTE 38.2009.106 du 12 juillet 2010

IT: TI\_GERICHTE 38.2009.106 del 12 luglio 2010

### **Regeste**

Decisione con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento non può essere confermata dal TCA. Rinvio per nuovi accertamenti sia con riferimento al profilo oggettivo, che a quello soggettivo

### **Erwägungen**

#### **E. 43**

cpv. 2 LPGA). Le fissiamo di conseguenza un ultimo termine sino al 6 luglio 2009 per prendere contatto con la dr.ssa \_\_\_\_\_) e fissare a breve un nuovo appuntamento. Attiriamo la sua attenzione sul fatto che trascorso infruttuoso il termine sopra indicato e/o omissione di sottoporsi alla visita di controllo, emetteremo una decisione sulla base degli elementi a nostra disposizione (art. 43 cpv. 3 LPGA)." (Doc. 26) Il 23 giugno 2009, l'assicurato ha inviato alla Sezione del lavoro il seguente scritto: " Le confermo nuovamente quanto le ho già descritto nella lettera precedente. La documentazione completa è stata sottoposta in esame alla Corte Europea e alla Magistratura \_\_\_\_\_. Pertanto, attendo ulteriori sviluppi. Inoltre vorrei conferma: all'incontro URC del 25 giugno 2009 devo presentarmi (con le ricerche di lavoro)? Le comunico già sin d'ora che l'appuntamento con la dr.ssa \_\_\_\_\_, previsto per il mese di luglio, non avverrà. Vorrei sapere con precisione il motivo e lo scopo di quest'incontro. Il mancato incontro con il legale, signora \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, per il quale ho sottoposto il contratto di lavoro stipulato con l'Associazione \_\_\_\_\_, non è avvenuto. Desidero cortesemente delle sue motivazioni esaustive e precise del mancato incontro. La licenza di condurre, non in regola per tale trasporto. Chiedo dei ragguagli in merito. L'URC di \_\_\_\_\_ mi ha proposto tale corso (D1 professionale per il trasporto di persone) (signor \_\_\_\_\_. Lei stesso ha confermato una sospensione di 15 giorni di penalità per le mancate ricerche. Le ho già spiegato ampiamente, per telefono: sono ben quattro mesi che mi nutro unicamente di acqua e pane. Desidero delle motivazioni valide. Il 12 giugno scorso, ho trovato l'automobile completamente rovinata: suppongo dei vandali. Tengo a precisare che è rimasta ferma per l'intera giornata nel posteggio privato. Ho dovuto far intervenire la polizia cantonale, che a sua volta ha compilato attraverso denuncia l'accaduto. Sembra di capire che ultimamente si manifestano episodi alquanto strani. In questo condominio abito da circa vent'anni. Non è mai successo nulla di simile. Anche questo aspetto è da risolvere. Aggiungo inoltre, per tale vicenda già ben nota e conosciuta, che ha avuto inizio il 2 agosto 2006. Sono trascorsi circa tre anni. Insultato pesantemente anche da una detenuta (vedi lettere al \_\_\_\_\_. Ho avuto dei costi per circa dodicimila franchi, che non sono stati riconosciuti. Attualmente ho ancora delle fatture in sospeso per circa tremila franchi. Per concludere le faccio presente che attualmente mi sostengo unicamente con franchi mille e cento, Ufficio del sostegno sociale. Ritengo che siano veramente vergognose simili

condizioni, considerando l'età raggiunta, gli anni di formazione (nove) e quarantadue anni vissuti in Ticino. Pertanto, mi auguro vivamente che attraverso questa lettera sia stato esaustivo e chiaro. Per quanto mi concerne attendo unicamente sviluppi per tale vicenda che ho descritto in modo chiaro. Desidero che lei stesso esamini con particolare attenzione aspetti concreti. Inoltre, come le ho già esposto, sono in attesa di risposte dagli uffici competenti e dalla stessa magistratura. Tengo a precisare che c'è un rapporto medico (dott. \_\_\_\_\_) del 18 febbraio scorso, il quale conosceva perfettamente la situazione mia personale e le problematiche che si sono manifestate e riscontrate con l'azienda \_\_\_\_\_ in merito al rapporto di lavoro. Aggiungo che tale rapporto l'ho inviato alla magistratura come pure alla Corte Europea.” (Doc. 23) La documentazione spedita alla Sezione del lavoro da parte dell'assicurato è stata trasmessa, in data 25 giugno 2009, dalla stessa Sezione del lavoro alla dr.ssa \_\_\_\_\_ “per permetterle un apprezzamento sulla base dei documenti in suo possesso” (doc. 21). Con scritto del 25 giugno 2009, indirizzato alla Sezione del lavoro, il signor \_\_\_\_\_ ha osservato: " In data odierna (ore 13.00) il signor RI 1 si presenta negli uffici del sottoscritto e meglio per discutere la pratica relativa al diritto alla disoccupazione. Premesso che il signor RI 1 è rimasto particolarmente deluso dall'atteggiamento tenuto dalla Sezione del lavoro, che concretamente gli aveva intimato un termine per dimostrare che avrebbe svolto le dovute ricerche di lavoro e che, una volta presentate le stesse, avrebbe versato le l'indennità contro la disoccupazione. Inspiegabilmente, agli occhi del signor RI 1, dopo aver presentato le ricerche di lavoro e dopo essersi presentato al colloquio ordinario con il suo collocatore signor \_\_\_\_\_, la Sezione del lavoro protrae di un ulteriore mese il termine di sospensione del riconoscimento dell'indennità contro la disoccupazione. Ciò che ha gettato il signor RI 1 in uno stato di forte angoscia. Angoscia accresciuta, inoltre, dall'incarico impartito dalla Sezione del lavoro alla dr.ssa \_\_\_\_\_, volto a valutare le condizioni psicofisiche del signor RI 1, con particolare riferimento alla verifica atta a sapere se il signor RI 1 è effettivamente da ritenersi collocabile ai sensi della LADI. Irritato da tale atteggiamento, il signor RI 1 non si è presentato all'appuntamento per la perizia medica presso la richiamata dr.ssa, non ritenendo di necessitare di una simile perizia. In data odierna il signor RI 1 mi conferma che non si presenterà neppure al colloquio con il collocatore signor \_\_\_\_\_ allo scopo – a detta del signor RI 1 – di evitare inutili discussioni e polemiche. A tal proposito il signor RI 1 sottolinea di aver chiesto da mesi l'assegnazione di un nuovo collocatore, con il quale costruire di bel nuovo un rapporto di fiducia. Nel frattempo, il signor RI 1, non potendo comprensibilmente attendere i tempi della Sezione del lavoro, ha presentato ordinaria domanda allo sportello LAPS: domanda accolta. Concretamente, dagli atti in mio possesso, figura che attualmente il signor RI 1 sia posto al beneficio dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e non più dell'assicurazione contro la disoccupazione. Spiacente di non poterle dare informazioni maggiori, porgo distinti saluti.” (Doc. 20) In data 6 luglio 2009, l'assicurato ha trasmesso alla Sezione del lavoro copia della lettera ricevuta dall'Associazione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, precisando che “in quarantadue anni nessun datore di lavoro ha osato definirmi e descrivermi in questo modo” (doc. 19 e 19/1). In data 8 luglio 2009, poi, l'assicurato ha trasmesso alla Sezione del lavoro altri documenti e, in particolare, alcuni articoli di giornali riguardanti tragici fatti di sangue compiuti da uno dei detenuti che egli era chiamato a trasportare nell'ambito della sua attività presso \_\_\_\_\_, al fine di dimostrare la grande responsabilità e l'estremo rischio che egli era chiamato ad assumersi, ricevendo in contropartita “solo” la “ridicola e vergognosa” retribuzione di fr. 1'600 mensili (doc. 17 e allegati). La Sezione del lavoro ha provveduto a

trasmettere questi nuovi documenti ricevuti dall'assicurato alla dr.ssa \_\_\_\_\_, al fine di poter esprimere un apprezzamento del caso sulla base degli atti a disposizione (cfr. doc. 16). Con rapporto medico del 21 luglio 2009, la dr.ssa \_\_\_\_\_, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia - basandosi su un colloquio telefonico, avvenuto in data 9 luglio 2009, della durata di 45 minuti con l'assicurato; sugli atti messile a disposizione dalla Sezione del lavoro; sul colloquio telefonico del 10 giugno 2009, della durata di 20 minuti, con il curante dell'interessato, dr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; su due colloqui telefonici, rispettivamente in data 8 giugno 2009 e 9 luglio 2009, con l'ispettore incaricato della Sezione del lavoro, della durata complessiva di 20 minuti – ha posto le seguenti valutazioni:

" Trattasi di un assicurato 42enne con una formazione di impiegato di commercio alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno come impiegato di commercio. Dal 2 agosto 2006 al 31 ottobre 2007 ha partecipato ad un programma di inserimento professionale a tempo pieno presso \_\_\_\_\_. Dallo stesso organizzatore gli è poi stato offerto un contratto di lavoro al 50% a durata determinata, dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008, come autista per il trasporto dei detenuti da e per il \_\_\_\_\_ od altri trasporti, con un salario mensile lordo di fr. 1'750.-. Nel contempo l'assicurato si era iscritto in disoccupazione per il terzo termine quadro (1.11.2007 – 31.10.2009). Nel marzo 2008 l'assicurato inizia a scrivere lettere definendo scandaloso il fatto che egli all'azienda \_\_\_\_\_ abbia guadagnato meno di fr. 2'000.- al mese per un lavoro da lui definito "di grande responsabilità e di estremo rischio" (poiché avrebbe trasportato, tra le altre, persone colpevoli di gravi reati). Egli ha scritto lettere in Pretura, alle Autorità Cantionali, alle Autorità Federali come pure alla Sede della Comunità Europea a Strasburgo ed alla Pretura \_\_\_\_\_ denunciando il trattamento scandaloso subito, ritenendo vergognosa la sua situazione di indigenza finanziaria e chiedendo aiuto e giustizia. Inoltre ha tempestato di telefonate e di lettere l'Ufficio del lavoro reclamando i suoi diritti. Dal colloquio telefonico con il suo medico curante è emerso che egli ha avuto anche nei suoi confronti un atteggiamento simile telefonando più volte nello studio ed arrivando a fermare sotto casa la sua aiuto-medico per esternare le sue lamentele. Egli si è rifiutato di presenziare ad un colloquio peritale chiamando però più volte lo studio della sottoscritta esponendo la problematica delle ingiustizie subite e della sua precaria situazione finanziaria. Il 9 luglio all'occasione di una telefonata fatta dall'assicurato al mio studio con lo scopo di ribadire la sua intenzione di non sottoporsi a nessuna perizia, la sottoscritta riesce ad avere con il signor \_\_\_\_\_ un colloquio telefonico dal quale è emerso un atteggiamento rigido, ossessivamente incentrato sulla sua problematica finanziaria e la sua pretesa di ricevere "giustizia", senza che sia possibile guidarlo ad una visione più ampia ed oggettiva della realtà o anche solo cambiare argomento. Considerando la copiosa corrispondenza inviata dall'assicurato alle varie istanze politiche e giudiziarie, le espressioni ivi contenute, l'inadeguatezza delle sue richieste e l'assoluta mancanza di un'opportuna critica verso la realtà è evidente, che l'assicurato soffre di una patologia psichiatrica necessitante una terapia specifica. Attualmente egli, essendo preso dalla sua ossessione di ottenere giustizia per il torto subito, non dispone delle risorse psichiche necessarie (sono carenti soprattutto le capacità di adeguamento e la caricabilità) per svolgere un'attività nel libero mercato del lavoro, che oggi richiede un elevato rendimento. Inoltre con i suoi atteggiamenti a volte aggressivi, spesso insistenti e polemici, che non ammettono critiche e la rigidità delle sue convinzioni, egli non è in grado di presentarsi in modo adeguato ad un potenziale datore di lavoro. Per di più questo suo modo di fare gli renderebbe molto difficoltoso l'inserirsi in un ambiente di lavoro. L'assicurato necessiterebbe di una presa a carico psichiatrica. Dal

medico curante sarebbe poi da valutare se sussistano le premesse per fare richiesta di prestazioni AI ed in caso affermativo, di che genere. Rispondo così alle vostre domande: 1. Indicare se l'assicurato è in grado di continuare l'esercizio della sua professione e in che misura, elencare le eventuali restrizioni mediche al collocamento (adozione di provvedimenti particolari). Attualmente l'assicurato non è in grado di continuare l'esercizio della sua professione ed è da ritenersi non idoneo al collocamento . 2. Determinare l'eventuale incapacità temporaneo o definitiva, parziale o totale al lavoro del disoccupato. Attualmente l'assicurato è totalmente inabile al lavoro. 3. Determinare, nel limite del possibile, l'origine dell'incapacità al lavoro. L'incapacità lavorativa è causata da una patologia psichiatrica. La documentazione messa a disposizione e la modalità con cui l'assicurato si pone verso il mondo circostante lasciano presagire la presenza di un disturbo della personalità, ma per poter porre con certezza una tale diagnosi sarebbe necessario rilevare un'anamnesi molto più precisa di quel che alla perita è stato possibile fare ed inoltre una tale esplorazione andrebbe oltre le esigenze della valutazione attuale ." (Doc. 14) Con scritto del 24 luglio 2009, indirizzato al dr. \_\_\_\_\_ la Sezione del lavoro ha chiesto al curante dell'assicurato quanto segue: " Le trasmettiamo in allegato il referto stilato il 21 luglio scorso dalla dottoressa \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), medico fiduciario della Sezione del lavoro, con la quale ha avuto un colloquio telefonico lo scorso 10 giugno. Poiché riteniamo che la comunicazione integrale del contenuto dello stesso, da parte del nostro Ufficio, possa ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute del signor RI 1, su indicazione della specialista ci permettiamo di affidare a lei l'incarico di comunicare all'assicurato i dati che lo riguardano (art. 47 LPGA – consultazione degli atti). Al rappresentante dell'assicurato (sig. \_\_\_\_\_) inviamo un estratto del rapporto medico." (Doc. 13) In data 14 agosto 2009, il dr. \_\_\_\_\_ ha esposto alla Sezione del lavoro le seguenti considerazioni: " La ringrazio per avermi affidato l'incarico di comunicare al signor RI 1 l'esito della perizia della dr.ssa \_\_\_\_\_, perizia di cui al signor RI 1 ho consegnato una copia. Alla consultazione dell'11 agosto, durata circa 1 ½ ora, il signor RI 1 si presenta munito di portatile e di un raccoglitore contenente numerosi documenti (cartacei e non), riguardanti la sua pratica, assai intricata e che esula dalle mie competenze. Durante la consultazione il signor RI 1 mi ha ampiamente narrato le sue vicissitudini, le sue aspettative, facendomi leggere alcune lettere. Riguardo lo specifico della perizia, esprime diverse critiche e non accetta per nulla le conclusioni della dr.ssa \_\_\_\_\_, con le quali invece io sono d'accordo. Alla mia domanda se, in mezzo a tutto, non ritenesse di avere anche lui qualche difficoltà nell'affrontare o gestire certi lavori, il signor RI 1 rispose fermamente di no (portando diversi esempi a sostegno delle sue tesi). Egli si ritiene una persona normalmente intelligente, completamente abile al lavoro, in grado di adeguarsi ai vari lavori e di farsi carico delle responsabilità come chiunque altro. Rifiuta l'ipotesi di un'invalidità. A pagina 13 della sua perizia, la dr.ssa \_\_\_\_\_ dice che "dal medico curante sarebbe da valutare se sussistano le premesse per fare richiesta di prestazioni AI e di che genere". Fisicamente ed intellettualmente il signor RI 1 è in buono stato di salute ed in grado di svolgere qualsiasi attività. Dal punto di vista psichico non posso esprimere un giudizio né porre una diagnosi, ma solo esprimere un'impressione, basata sulla mia esperienza di medico di famiglia con situazioni analoghe. Premesso ciò, credo che il signor RI 1 abbia effettivamente delle difficoltà intrinseche sue, di cui non mi sembra si renda conto, che gli impediscono (e verosimilmente gli impediranno) di trovare nella nostra società un'attività a lui confacente. Perciò penso che sì, esistano le premesse per la richiesta di una rendita AI al 100%, tuttavia lasciandogli spazio per un'attività lavorativa (per

esempio nell'ambito commerciale, lavori d'ufficio, ecc.) che gli permetta di realizzarsi senza un eccessivo assillo finanziario. Le alternative sono: 1. lasciare le cose così come stanno, con insoddisfazione di tutti, oppure 2. che il signor RI 1 accetti un lavoro, anche se mal pagato, che gli possa servire da trampolino di lancio verso mete più alte. Potrei citare a questo proposito molti grandi personaggi (e diversi miliardari) all'inizio derisi e sbeffeggiati; non gli mancano né l'intelligenza, né la caparbia per riuscire. Al signor RI 1 l'ardua decisione.” (Doc. 11) 2.6.1. Il TCA constata, dunque, per quel che riguarda l'aspetto oggettivo dell'idoneità al collocamento, che l'assicurato è stato ritenuto dalla dr.ssa \_\_\_\_\_ totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 14). Del medesimo avviso è peraltro anche il medico curante dell'assicurato, dr. \_\_\_\_\_, il quale, con scritto del 14 agosto 2009, ha espressamente rilevato che l'interessato “riguardo lo specifico della perizia esprime diverse critiche e non accetta per nulla le conclusioni della dr.ssa \_\_\_\_\_, con le quali invece io sono d'accordo” (cfr. doc. 11). La conclusione di una totale inabilità lavorativa dell'assicurato è stata presa dalla specialista in psichiatria e psicoterapia sulla base della documentazione trasmessa dalla Sezione del lavoro (che comprende, in particolare, numerose lettere spedite dall'assicurato ad autorità cantonali e federali per esprimere il proprio malcontento in merito alla retribuzione ricevuta per la sua attività al 50% presso l'Azienda agricola \_\_\_\_\_); del colloquio telefonico con il medico curante dell'interessato, dr. \_\_\_\_\_ e del colloquio telefonico del 9 luglio 2009 con l'assicurato stesso (cfr. doc. 14). La dr.ssa \_\_\_\_\_ non ha invece avuto modo di visitare di persona l'assicurato, dato che egli si è rifiutato di presentarsi alla visita medica del 6 giugno 2009 (cfr. doc. 30) e ha parimenti rifiutato di prendere un nuovo appuntamento presso la citata specialista (cfr. doc. 23) entro il 6 luglio 2009, come richiestogli espressamente dalla Sezione del lavoro in data 19 giugno 2009 (cfr. doc. 26). L'assicurato ha contestato la decisione di inidoneità al collocamento presa dall'amministrazione “sulla base di condizioni fisiche e mentali mai accertate personalmente mediante una visita”, ritenendo che questo modo di agire non possa che essere contestato (cfr. doc. III). Chiamato a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA non può, sulla base dei soli atti all'incanto, confermare la decisione della Sezione del lavoro di ritenere l'assicurato inidoneo al collocamento dal profilo oggettivo, per i motivi di seguito esposti. Questo Tribunale sottolinea, innanzitutto, che la perizia psichiatrica della dr.ssa \_\_\_\_\_, posta a fondamento della decisione dell'amministrazione, non contiene una diagnosi secondo un criterio di classificazione riconosciuto, ma si limita ad indicare che “la documentazione a disposizione e la modalità in cui l'assicurato si pone verso il mondo circostante lasciano presagire la presenza di un disturbo della personalità, ma per poter porre con certezza una tale diagnosi sarebbe necessario rilevare un'anamnesi molto più precisa di quel che alla perita è stato possibile fare” (doc. 14 pag. 14). Tale circostanza è in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale federale, il quale, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, ha ribadito che “(...) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; STF 9C\_372/2009 del 10 luglio 2009; STF 9C\_161/2009 del 18 settembre 2009; D. Cattaneo, "Les expertises en droit des assurances sociales" in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGSS), N° 44-2010 pag. 105 seg. (146). Il TCA rileva peraltro che in una sentenza pubblicata in DLA 1998 pag. 28 segg. – concernente l'esame dell'idoneità al collocamento di un assicurato - il Tribunale federale delle assicurazioni - annullando il giudizio con il quale i primi giudici avevano considerato l'interessato idoneo al collocamento - ha rinviato

gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti, ritenendo che la valutazione del medico di fiducia non conteneva, tra l'altro, una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e non poteva quindi essere considerata sufficientemente probante. Alla luce di quanto appena esposto, a mente del TCA non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti medici, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell'assicurato, dal punto di vista psichiatrico, sia tale da giustificare una totale incapacità lavorativa. Gli atti devono quindi essere rinviati all'amministrazione, affinché predisponga una nuova perizia psichiatrica, da svolgere alla presenza dell'assicurato, al fine di stabilire se egli possa o meno essere considerato idoneo al collocamento. A tale proposito, merita di essere sottolineato che, in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid. 8.1.). Ora, è vero che nel caso di specie l'assicurato si è rifiutato, a due riprese, di presentarsi alla visita medica presso la dr.ssa \_\_\_\_\_, pur sapendo quali sarebbero state le conseguenze della sua mancata presenza alla visita fissata (cfr. doc. 26 in cui l'amministrazione ha espressamente avvertito l'assicurato che "trascorso infruttuoso il termine sopra indicato e/o in caso di omissione di sottoporsi alla visita di controllo, emetteremo una decisione sulla base degli elementi a nostra disposizione (art. 43 cpv. 3 LPGA)"). D'altro canto, tuttavia, il TCA rileva che, in sede ricorsuale, egli si è dichiarato "a disposizione per essere sottoposto eventualmente ad accertamento medico" (doc. III). Pertanto, ritenuto che in concreto l'idoneità al collocamento oggettiva dell'assicurato non può essere stabilita, in maniera affidabile, in base alla perizia della dr.ssa \_\_\_\_\_ – priva, come visto, della necessaria forza probante - spetterà alla Sezione del lavoro predisporre una nuova perizia psichiatrica.

2.6.2. Quanto al profilo soggettivo, il TCA rileva che nello scritto del 17 marzo 2009, l'assicurato ha espressamente chiesto all'amministrazione di essere lasciato tranquillo (cfr. doc. 42/1). Dagli atti emerge, inoltre, che egli ha omesso di compiere delle ricerche di lavoro nel periodo compreso fra il 10 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2008 e dal 14 gennaio 2009 fino alla fine del mese di marzo 2009; non si è presentato al colloquio di consulenza del 24 marzo 2009, né a quello del 25 giugno 2009; non si è presentato, inoltre, nemmeno alla visita medica prevista presso la dr.ssa \_\_\_\_\_. D'altra parte, tuttavia, il TCA constata pure che, dagli atti, emerge che l'interessato si è presentato ai colloqui di consulenza del 24 aprile 2009 e del 25 maggio 2009 (cfr. doc. 44). Inoltre, in occasione dell'incontro di consulenza del 24 aprile 2009, l'interessato ha consegnato all'amministrazione le ricerche di lavoro svolte nel mese di aprile 2009 (cfr. doc. 36 e 37/1) mentre, in quello del 25 maggio 2009, le ricerche di lavoro svolte nel mese di maggio 2009 (cfr. doc. 36/retro).

2.6.3. Preliminarmente e a titolo generale va rilevato che relativamente al rapporto tra idoneità al collocamento e ricerche di lavoro, in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 98, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell'assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d'impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell'obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l'idoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione. Il TFA ha, in particolare, rilevato: "Wie das BIGA in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend ausführt, kann dieser Auffassung nicht beigeplichtet werden. Zwar darf aus

ungenügenden Arbeitsbemühungen im Regelfall nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Wenn die Arbeitsbemühungen indessen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern derart unbrauchbar sind, dass sie besonders qualifizierte Umstände darstellen, führt dies zur Vermittlungsunfähigkeit. Lediglich als Beispiel wird in der Rechtsprechung (unveröffentlichtes Urteil C. vom 30. Oktober 1995 [C178/95] mit Hinweisen) der Versicherte genannt, der sich trotz vorheriger Einstellung in der Anspruchsberechtigung über längere Zeit nicht um Arbeit bemüht hat. Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im unveröffentlichten Urteil C. vom 22. März 1995 (C261/94) erwogen hat, kann daraus indessen nicht gefolgert werden, dass erst dann auf Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden kann, nachdem vorängig eine oder mehrere Einstellungen verfügt worden waren. Vielmehr können qualifizierte Umstände schon dann vorliegen, wenn ein Versicherter während längerer Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder - wie im vorliegenden Fall - blosse "pro forma" - Bemühungen vorweist." (cfr. DLA 1996/1997, pag. 101). L'Alta Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, in una decisione C 257/01 del 16 luglio 2003, nel caso di un assicurato che non era intenzionato a cercare un'altra occupazione oltre al suo impiego a tempo parziale ha, in particolare, rilevato che: " (...) Auf Grund dieser Tatsachen ist zu folgern, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit gar keine weitere Anstellung neben seiner 60 %-Stelle (für welche vertraglich eine Pensenerhöhung auf 80 % und später 100 % vorgesehen war) suchte. Ob die Anspruchsvoraussetzung der (in vorliegendem Fall: teilweisen) Arbeitslosigkeit damit noch gegeben war oder ob der Beschwerdeführer nicht vielmehr seine Erwerbstätigkeit für eine beschränkte Zeit freiwillig auf 60 % reduzierte, kann offen bleiben, denn ersichtlich ist zumindest die fehlende Bereitschaft, eine andere oder eine weitere Stelle zu suchen und anzutreten, womit die weitere Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG) in subjektiver Hinsicht nicht erfüllt war. Zwar lässt sich gemäss der Rechtsprechung aus ungenügenden Bemühungen um eine neue Stelle nicht ohne weiteres auf eine fehlende subjektive Bereitschaft schliessen, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. In der Regel liegt lediglich eine unzureichende Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht vor. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft auf Grund ungenügender Stellensuche bedarf es vielmehr qualifizierter Umstände (ARV 2002 Nr. 13 S. 109 Erw. 4 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung nennt unter anderem das vollständige Fehlen jeglicher Bemühungen um eine Anstellung (ARV 1996/1997 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b mit Hinweisen). (...)" (cfr. STFA C 257/01 del 16 luglio 2003, consid. 3) Chiamata a pronunciarsi circa l'idoneità al collocamento di una assicurata che dopo essere stata sospesa due volte dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver seguito le indicazioni del proprio collocatore (in casu l'assegnazione a un programma di occupazione temporanea) ha rifiutato per la terza volta il programma di occupazione, la nostra Massima Istanza ha ancora sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni: " (...) 2.3 Nach Art. 15 Abs. 1 AVIG (in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung) ist die arbeitslose Person vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Stützt sich eine Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit einzig auf fortgesetzte Verstösse gegen die Schadenminderungspflicht und kommt ihr somit Sanktionscharakter zu, muss das Verhältnismässigkeitsprinzip berücksichtigt werden. Dieses stellt einen im gesamten Verwaltungsrecht zu beachtenden Grundsatz dar und

bedeutet in der Arbeitslosenversicherung unter anderem, dass Sanktionen wegen pflichtwidrigem Verhalten in einem angemessenen Verhältnis insbesondere zum Verschulden der versicherten Person stehen müssen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c mit Hinweisen). So darf aus ungenügenden Arbeitsbemühungen in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft geschlossen werden, solange diese nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der Schadenminderungspflicht sind. Dazu bedarf es besonders qualifizierter Umstände. Solche sind beispielsweise dann gegeben, wenn die versicherte Person trotz vorheriger mehrmaliger Einstellung in der Anspruchsberechtigung ihre Bemühungen um Arbeit weiterhin auf ihr bisheriges berufliches Tätigkeitsgebiet richtet, obwohl dort keine Anstellungschancen bestehen. Dagegen kann einem Versicherten mit ungenügenden persönlichen Arbeitsbemühungen im Rahmen der erstmaligen Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern die Vermittlungsbereitschaft in aller Regel nicht abgesprochen werden, es sei denn, es bestehe trotz des äusseren Scheins nachweislich keine Absicht zur Wiederaufnahme einer Arbeitnehmertätigkeit. Sind die Arbeitsbemühungen nicht mehr nur ungenügend oder dürftig, sondern unbrauchbar, liegen besonders qualifizierte Umstände vor, welche zur Vermittlungsunfähigkeit führen. Dasselbe gilt, wenn über längere Zeit überhaupt keine Arbeitsbemühungen oder bloss "pro forma"-Bemühungen vorgewiesen werden (SVR 1997 ALV Nr. 81 S. 246 Erw. 3b/bb; ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b). Dem Verhältnismässigkeitsprinzip widerspricht es auch, wenn einstellungswürdiges Verhalten zunächst mit der leichtesten Massnahme geahndet (Sistierung von wenigen Tagen in der Anspruchsberechtigung unter Annahme eines bloss leichten Verschuldens) und dann dieses gleiche Verhalten zum Anlass genommen wird, direkt auf die schwerste Sanktion, die Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit zu schliessen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c). Zudem folgt aus dem in Art. 5 Abs. 2 BV verankerten Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns für das Sozialversicherungsrecht ganz allgemein, dass jedenfalls schwere Rechtsnachteile als Folge eines pflichtwidrigen Verhaltens nur Platz greifen dürfen, wenn die versicherte Person vorgängig ausdrücklich auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist (Urteil B. vom 8. Mai 2002 [C 178/00] mit Hinweis auf die zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 96 V 3 Erw. 4b mit Hinweis; ARV 1993/94 Nr. 33 S. 234 Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch den im Zusammenhang mit Art. 30a AVIG erfolgten Hinweis von Thomas Nussbaumer, a.a.O., S. 266 Rz 722). Hingegen ist eine der Einstellung vorangehende Mahnung nicht erforderlich (BGE 124 V 233 Erw. 5b). (...)" (cfr. STFA C 113/04 del 2 settembre 2004) 2.6.4. Pendente causa, al fine di chiarire la fattispecie, il TCA ha chiesto alla Sezione del lavoro le seguenti precisazioni: " (...) 1. Dalla documentazione agli atti emerge che, con decisione del 14 aprile 2009, l'URC di \_\_\_\_\_ ha sospeso l'assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per 15 giorni a partire dal 1° aprile 2009 per mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 10 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008 e dal 14 gennaio 2009 alla metà di aprile 2009. Con decisione del 1° ottobre 2009, poi confermata con decisione su opposizione del 16 dicembre 2009, la Sezione del lavoro ha stabilito che l'assicurato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento a partire dal 17 marzo 2009. Al riguardo, Le chiedo di precisare per quali ragioni all'assicurato è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° aprile 2009 – fatto questo che presuppone che egli adempisse tutti i requisiti per essere ritenuto idoneo al collocamento – salvo poi decidere di considerare l'interessato inidoneo al collocamento a partire dal 17 marzo 2009. 2. In data 30 aprile 2009, la Sezione del lavoro ha comunicato al rappresentante dell'assicurato che,

dopo avere preso visione delle ricerche di lavoro svolte dall'interessato nel mese di aprile 2009, "constatiamo che l'assicurato ha ricercato lavoro in differenti settori professionali e impieghi – dal pizzaiolo al direttore passando dal consulente del personale. Ne deduciamo che, nonostante la buona volontà dimostrata, ciò non è propriamente conforme agli accordi sugli obiettivi sottoscritti con il suo consulente del personale di riferimento". A tale riguardo, Le chiedo di volere precisare quali fossero gli accordi sugli obiettivi in questione.

3. Nello stesso scritto del 30 aprile 2009 indirizzato al rappresentante dell'assicurato, la Sezione del lavoro ha inoltre comunicato che avrebbe atteso il colloquio di consulenza del 25 maggio 2009 presso l'URC di \_\_\_\_\_ "per verificare se l'assicurato ha effettivamente cambiato il proprio atteggiamento e si è conformato alle istruzioni dell'URC competente". A tale proposito, Le chiedo di volere precisare innanzitutto se l'assicurato ha preso parte al colloquio di consulenza del 25 maggio 2009 (e, in caso di risposta positiva, voglia cortesemente farci pervenire copia del verbale redatto in quell'occasione). Inoltre, Le chiedo di volere comunicare quale valutazione è stata fatta delle ricerche di lavoro svolte dall'assicurato nel mese di maggio 2009, riportate sul relativo formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" presente agli atti.

4) Infine, da una comunicazione di posta elettronica del 29 luglio 2009 inviata al signor \_\_\_\_\_ da parte della signora \_\_\_\_\_ emerge che l'assicurato avrebbe inviato le ricerche di lavoro svolte nel mese di luglio 2009 direttamente al suo consulente del personale. Al riguardo, Le chiedo di precisare se l'assicurato ha svolto le ricerche di lavoro anche nei mesi di giugno e luglio 2009 e, nell'affermativa, di comunicare quale valutazione è stata fatta delle stesse." (Doc. VII) Con scritto dell'11 maggio 2010, la Sezione del lavoro ha risposto: "(...) 1. Le decisioni in questione, segnatamente 14 aprile 2009 (doc. 39/1) emanata dall'URC di \_\_\_\_\_ e 1° ottobre 2009 (doc. 8) dell'UG, sono state emesse da due uffici distinti e toccano temi diversi. Infatti la decisione dell'UG confermata in opposizione tratta il tema dell'idoneità al collocamento ed è posteriore a quella dell'URC. Correttamente l'URC, indipendentemente dall'UG, si è espresso sulle ricerche di lavoro. La decisione dell'UG non è ancora cresciuta in giudicato e qualora codesto Lodevole Tribunale dovesse accogliere il ricorso interposto dall'assicurato rimarrebbe comunque in vigore la decisione emessa dall'URC. Per ragioni di praticità, generalmente, gli Uffici regionali di collocamento sanzionano gli assicurati per le ricerche di lavoro, indipendentemente dalla futura decisione che l'UG emanerà riguardo all'idoneità. Infatti, se esaminiamo il caso concreto, sarebbe piuttosto difficoltoso per l'URC emettere una sanzione sulle ricerche di lavoro dell'assicurato per il periodo in questione solo al termine della procedura di opposizione (16 dicembre 2009, circa 8 mesi dopo) o addirittura della procedura di ricorso che è tuttora pendente. 2. Gli accordi sugli obiettivi sono contenuti nell' Intervista iniziale , pag. 2 (doc. 42/6, recte: 42/7). 3. Vedi lettera 29 aprile 2010 dell'URC all'UG (doc. 48), segnatamente risposte 1 e 2. A nostro parere, la valutazione delle ricerche di lavoro per il mese di maggio 2009 è la seguente: le ricerche di lavoro del 4 maggio 2009, segnatamente quella effettuata presso la \_\_\_\_\_ quale collaboratore per l'archivio della banca dati e rispettivamente quella quale impiegato di commercio sono qualitativamente valide; mentre tutte le altre ricerche di lavoro non sono qualitativamente valide, poiché non sono conformi all'accordo sugli obiettivi (doc. 42/6, recte: 42/7) e sono inoltre svolte in professioni per le quali l'assicurato non possiede i requisiti richiesti. 4. Vedi risposta 3 contenuta nella lettera 29 aprile 2010 dell'URC all'UG (doc. 48)." (Doc. X) Nel citato scritto del 29 aprile 2010, in risposta alla richiesta di chiarimenti della Sezione del lavoro (cfr. doc. VIII/bis), l'Ufficio regionale di collocamento di \_\_\_\_\_ si è così espresso: "(...) 1. L'assicurato si è

presentato al colloquio del 25 maggio 2009, in allegato trova il relativo verbale. 2. Essendo in fase di valutazione l'idoneità al collocamento, le ricerche non sono state valutate in sede di colloquio ma inoltrate all'ispettore UG, quale elemento aggiuntivo di esame. 3. Dopo il colloquio citato al punto 1, l'assicurato non si è più presentato e non ha più consegnato ricerche di lavoro." (Doc. 48) 2.6.5. Da quanto sopra esposto, il TCA ritiene che, anche dal profilo soggettivo, siano necessari ulteriori approfondimenti al fine di stabilire se l'assicurato possa essere considerato idoneo al collocamento, accertando se egli sia disponibile a cercare e ad accettare un'occupazione oppure no. Se, infatti, da una parte, è vero che l'assicurato ha espressamente chiesto all'amministrazione di "essere lasciato tranquillo", d'altra parte è altrettanto vero che egli ha svolto delle ricerche di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2009 e si è presentato ai colloqui di consulenza del 24 aprile 2009 e del 25 maggio 2009, dimostrando in tal modo una certa buona volontà. Ritenuto che la stessa Sezione del lavoro aveva comunicato all'allora rappresentante legale dell'interessato che avrebbe proceduto ad una verifica, in un ragionevole lasso di tempo, del presunto cambiamento di comportamento dell'assicurato (cfr. doc. 39) e della sua presunta volontà di conformarsi alle istruzioni dell'URC competente (cfr. doc. 37) e considerato che l'assicurato ha poi realmente presentato delle ricerche di lavoro relative al mese di aprile 2009 (cfr. doc. 37/1) e di maggio 2009 (cfr. doc. 36) – seppur ritenute insufficienti - a mente di questo Tribunale non si può concludere, senza prima svolgere ulteriori accertamenti, che l'atteggiamento tenuto dall'assicurato non è stato tale, dal profilo soggettivo, da poterlo considerare seriamente disponibile a cercare e ad accettare un'occupazione adeguata. 2.7. Alla luce di quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l'incarto rinviato alla Sezione del lavoro, affinché predisponga gli accertamenti necessari per chiarire sia l'aspetto oggettivo che quello soggettivo dell'idoneità al collocamento, come indicato ai consid. 2.6.1. e 2.6.5..

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.